



# Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Norme procedurali e sistemi d'informazione)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2018<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione  
Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 12 cpv. 1  
Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 22*                    Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese  
dei lavoratori distaccati

<sup>1</sup> Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se:

- a. sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore;
- b. i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e

<sup>1</sup> FF 2018 1381  
<sup>2</sup> RS 142.20

l'alloggio. Gli importi versati a tale riguardo non sono considerati componente del salario.

<sup>3</sup> In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di cui al capoverso 2.

*Art. 30 cpv. 1 lett. d ed e<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

d. *Abrogata*

e<sup>bis</sup>. disciplinare il soggiorno degli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato durante l'esercizio di tale attività;

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>3</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>4</sup>, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi<sup>5</sup> si applica per analogia.

*Art. 56 cpv. 6*

<sup>6</sup> La SEM può designare organi che accompagnino l'attuazione di provvedimenti miranti ad assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità e controllino il rispetto dei criteri in materia di garanzia e sviluppo della qualità.

*Art. 59, rubrica e cpv. 3–6*

Rilascio di documenti di viaggio

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>4–6</sup> *Abrogati*

*Art. 59a*      Microchip

<sup>1</sup> I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 2003<sup>6</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). L'articolo 2a della legge del 22 giugno 2001<sup>7</sup> sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>4</sup> RS 321.0

<sup>5</sup> RS 142.31

<sup>6</sup> RS 142.51

<sup>7</sup> RS 143.1

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

*Art. 59b*          Dati biometrici

<sup>1</sup> La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI<sup>8</sup> si applica per analogia.

<sup>2</sup> Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

<sup>3</sup> I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

*Art. 60 cpv. 2*

<sup>2</sup> Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
- b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere e ed e<sup>bis</sup>;
- c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

*Art. 64d cpv. 3*

<sup>3</sup> I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

- a. lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
- b. il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d'entrata.

*Art. 65 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo di cui all'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen<sup>9</sup> una decisione

<sup>8</sup> RS 143.1

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

<sup>2bis</sup> Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

*Art. 69 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

- c. lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione d'allontanamento o di espulsione secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>10</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>11</sup>.

*Art. 80a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1<sup>bis</sup> terzo periodo LAsi<sup>12</sup> e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;

*Art. 81 cpv. 2*

<sup>2</sup> La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

*Art. 86 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi<sup>13</sup> concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

<sup>1bis</sup> Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche:

<sup>10</sup> RS 311.0

<sup>11</sup> RS 321.0

<sup>12</sup> RS 142.31

<sup>13</sup> RS 142.31

- a. ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
- b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>14</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>15</sup>;
- c. agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e
- d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM.

*Art. 87 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni:

- d. per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>16</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>17</sup>, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

*Art. 99*                      Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

<sup>2</sup> La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.

*Titolo prima dell'art. 101*

## **Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati**

### **Sezione 1: In generale**

*Art. 102 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.

<sup>14</sup> RS 311.0

<sup>15</sup> RS 321.0

<sup>16</sup> RS 311.0

<sup>17</sup> RS 321.0

*Art. 102a cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.

<sup>3</sup> Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.

<sup>4</sup> I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

*Titolo prima dell'art. 103***Sezione 2:****Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo***Art. 104 cpv. 1–1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

<sup>1bis</sup> La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli, su richiesta:

- a. di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b. del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

<sup>1ter</sup> I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

*Art. 104a cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 3, 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare i controlli al confine;
- b. lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

<sup>1bis</sup> Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>3</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle perone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>3bis</sup> Se una persona è sospettata di preparare o commettere un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

<sup>4</sup> I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

*104b*                    Comunicazione automatica di dati del sistema API

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

<sup>2</sup> Il SIC può trattare i dati per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 104a capoverso 1 lettera c.

*Art. 104c*

*Ex art. 104b*

*Titolo prima dell'art. 105*

### **Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero**

*Titolo prima dell'art. 109a*

## **Capitolo 14a: Sistemi d'informazione**

### **Sezione 1:**

#### **Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti**

*Art. 109a cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

*Art. 109c lett. e*

La SEM può permettere l'accesso in linea ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- e. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

*Titolo prima dell'art. 109f***Sezione 2: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno***Art. 109f*      Principi

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>18</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>19</sup> e al ritorno volontario, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione serve a:

- a. trattare dati personali relativi agli stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM, del ritorno volontario, dell'aiuto e della consulenza per il ritorno, ivi compresi dati degni di particolare protezione;
- b. gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CP, i compiti del settore del ritorno, ivi compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
- c. allestire statistiche.

*Art. 109g*      Contenuto

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati relativi agli stranieri:

- a. il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>20</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>21</sup> deve essere eseguita;
- b. che lasciano la Svizzera volontariamente;
- c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione contiene le seguenti categorie di dati:

<sup>18</sup> RS 311.0

<sup>19</sup> RS 321.0

<sup>20</sup> RS 311.0

<sup>21</sup> RS 321.0

- a. il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d LSISA<sup>22</sup>;
- d. il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
- e. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
- f. i dati relativi alle misure tese a ottenere i documenti di viaggio;
- g. i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- h. i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;
- i. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
- j. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
- k. le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
- l. i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
- m. i dati delle persone incaricate dell'assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
- n. i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.

<sup>3</sup> I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se sono modificati nel sistema d'informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

<sup>4</sup> La SEM informa le persone, i cui dati sono rilevati nel sistema, sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

#### *Art. 109h*      Trattamento dei dati

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:

- a. i collaboratori della SEM:
  1. per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l'aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2),
  2. per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c–h ed j–n);

- b. le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del ritorno per segnalare i casi per i quali si richiede l'assistenza della SEM secondo l'articolo 71 (dati di cui all'art. 109g cpv. 2);
- c. le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n);
- d. le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n);
- e. le autorità cantonali di polizia per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- f. le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- g. i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

*Art. 109i* Terzi incaricati

<sup>1</sup> La SEM e le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell'aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi<sup>23</sup>) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare ad altri compiti nel quadro dell'organizzazione del viaggio di ritorno secondo l'articolo 71 lettera b della presente legge.

<sup>2</sup> La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento del loro incarico:

- a. per i compiti legati alla consulenza e all'aiuto per il ritorno;
- b. per i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto;
- c. per accertare l'idoneità al trasporto e definire l'assistenza medica.

<sup>3</sup> La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

*Art. 109j* Sorveglianza ed esecuzione

<sup>1</sup> La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina:

<sup>23</sup> RS 142.31

- a. l'organizzazione e l'esercizio del sistema;
- b. l'elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all'articolo 109h;
- c. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
- d. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

*Titolo prima dell'art. 110*

### **Sezione 3:**

### **Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione**

*Art. 110, rubrica*

*Abrogata*

*Art. 111*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 111a*

### **Capitolo 14b:**

### **Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa Schengen**

*Titolo prima dell'art. 111i*

### **Capitolo 14c: Eurodac**

*Art. 115 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se per uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente è prevista o pendente una procedura di allontanamento o di espulsione ai sensi della presente legge, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge del 26 giugno 1998<sup>24</sup> sull'asilo

#### *Art. 61 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>25</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>26</sup>, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI<sup>27</sup>).

#### *Art. 63 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che:

- a. si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza;
- b. non aveva intenzione di ridomandare la protezione dello Stato d'origine o di provenienza; o
- c. lo Stato d'origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.

#### *Art. 99a cpv. 3 lett. f e 4*

<sup>3</sup> MIDES contiene i dati personali seguenti:

- f. l'annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

<sup>4</sup> I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c ed e sono ripresi nel SIMIC.

<sup>24</sup> RS 142.31

<sup>25</sup> RS 311.0

<sup>26</sup> RS 321.0

<sup>27</sup> RS 142.20

*Titolo prima dell'art. 102f*

### **Sezione 3: Videosorveglianza**

*Art. 102f*

<sup>1</sup> Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura di asilo ed effettuare registrazioni audiovisive.

<sup>2</sup> Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi dopodiché sono automaticamente distrutte a meno che non siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

<sup>3</sup> Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

<sup>4</sup> In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza; definisce in particolare gli edifici e le parti di essi che possono essere videosorvegliati, la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

## **2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>28</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b*

<sup>2</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

- b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

<sup>3</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

*Art. 4 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> ed e-g*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene:

- a<sup>bis</sup>. immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
- e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;

<sup>28</sup> RS 142.51

- f. l'annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni;
- g. l'indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> La SEM tratta i dati personali nel sistema d'informazione, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m–o nonché capoverso 2 lettere e ed m–o, come pure con i Cantoni.

*Art. 7a*                    Dati biometrici

<sup>1</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono registrare direttamente i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
- d. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
- e. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

<sup>2</sup> La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

<sup>3</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono consultare o trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
- d. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
- e. il Corpo delle guardie di confine;
- f. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- g. l'Ufficio SIRENE di fedpol;
- h. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>4</sup> Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

*Art. 8a*            Comunicazione di dati al sistema d'informazione per  
l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109f LStr<sup>29</sup>:

- a. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;
- d. il luogo, la data e il tipo di carcerazione.

*Art. 9 cpv. 1 lett. m–o e 2 lett. m–o*

<sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- m. il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

<sup>2</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- m. il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o. le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

### **3. Legge dell'8 ottobre 1999<sup>30</sup> sui lavoratori distaccati**

*Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo*

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Il rimborso delle spese non è considerato componente del salario.

<sup>5</sup> ... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di cui al capoverso 3.

### **4. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>31</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>32</sup>:

- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  - 8. alle autorità di migrazione competenti di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>33</sup> sugli stranieri e la loro integrazione.

<sup>30</sup> RS **823.20**

<sup>31</sup> RS **831.10**

<sup>32</sup> RS **830.1**

<sup>33</sup> RS **142.20**